

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1324 16/09/2026

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali - Regolazione circolazione stradale

ISTRUTTORE: VERONA LUCA

OGGETTO:

S.P. n. 40 "San Giovanni del dosso – Corte Fienili".

Ordinanza di istituzione limite massimo di velocità a 70 Km/h dall'inizio del centro abitato di Schivenoglia posto al Km. 3+750 sino km 5+500, tratto che si estende dall'ingresso del centro abitato di Schivenoglia sino all'intersezione con la S. P. 43 "Quistello – Pieve di Coriano".



Provincia di Mantova
ORDINANZA TEMPORANEA

Istrutt. Pratica e Resp. Proced.: *Funzionario Tecnico E.Q.: Luca Verona*

Oggetto: S.P. n. 40 “San Giovanni del dosso – Corte Fienili”.

Ordinanza di istituzione limite massimo di velocità a **70 Km/h** dall’inizio del centro abitato di Schivenoglia posto al Km. 3+750 sino km 5+500, tratto che si estende dall’ingresso del centro abitato di Schivenoglia sino all’intersezione con la S. P. 43 “Quistello – Pieve di Coriano”.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la S.P. n. 40 “San Giovanni del Dosso - Corte Fienili”, nel tratto compreso dall’ingresso del centro abitato di Schivenoglia sino all’intersezione con la S. P. 43 “Quistello – Pieve di Coriano”, è attualmente soggetta al limite generale di velocità previsto per le strade extraurbane secondarie ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992;
- il predetto tratto stradale presenta caratteristiche geometriche e dimensionali non sempre compatibili con il mantenimento di elevate velocità di percorrenza, essendo caratterizzato da una piattaforma viabile di larghezza contenuta che, per lunghi tratti, non consente la realizzazione della segnaletica orizzontale di mezzzeria, risultando delimitata dalle sole strisce marginali;
- lungo il medesimo percorso insistono elementi infrastrutturali e insediativi che richiedono particolare cautela nella conduzione dei veicoli, quali il ponte sul canale “Emissario Agro Mantovano Reggiano”, in gestione al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, nonché il nucleo abitato della località Malpasso, caratterizzato dalla presenza di accessi e interferenze con la circolazione locale;
- il tracciato è contraddistinto dalla presenza di lunghi rettifili che, in assenza di adeguati elementi di moderazione del traffico, inducono frequentemente gli utenti della strada a sviluppare velocità di percorrenza elevate, superiori a quelle ritenute compatibili con le caratteristiche funzionali dell’infrastruttura;
- in prossimità dell’intersezione con la S.P. n. 70 “Quistello - Schivenoglia - Villa Poma” e dell’accesso al centro abitato di Schivenoglia, la configurazione piano-altimetrica

del tracciato, unitamente alla presenza di edifici adiacenti alla carreggiata e al limitato raggio di curvatura della stessa, determina condizioni di visibilità non ottimali e riduce la percezione dell'intersezione da parte degli utenti provenienti dalla S.P. n. 40;

- il tratto in argomento è inoltre caratterizzato dalla presenza di intersezioni, accessi laterali, manufatti stradali e aree urbanizzate che determinano potenziali punti di conflitto tra le diverse componenti di traffico;
- dalle risultanze in possesso dell'Ente emerge che, nel corso degli anni, il tratto stradale in esame è stato interessato da numerosi eventi incidentali, circostanza che rende opportuno adottare misure finalizzate alla riduzione del rischio e al miglioramento delle condizioni generali di sicurezza della circolazione;
- ai sensi dei principi di prevenzione e tutela della sicurezza stradale, si rende necessario adeguare la velocità massima consentita alle effettive caratteristiche geometriche e funzionali della strada, al fine di garantire maggiori margini di sicurezza nelle manovre, ridurre gli spazi di arresto dei veicoli e contenere la gravità delle conseguenze derivanti da eventuali sinistri;
- sussis-
tono pertanto le condizioni per istituire, lungo il tratto della S.P. n. 40 compreso tra il Km. 3+750 sino km 5+500, un limite massimo di velocità pari a 70 km/h, ritenuto idoneo a contemperare le esigenze di fluidità della circolazione con quelle prioritarie di tutela della pubblica incolumità.

Considerato che:

- il limite massimo di velocità attualmente vigente di 90 km/h, pur conforme ai limiti generali previsti per le strade extraurbane secondarie, non risulta pienamente coerente con le effettive caratteristiche geometriche, dimensionali e funzionali del tratto della S.P. n. 40 in argomento;
- la presenza di una carreggiata di larghezza contenuta, di manufatti stradali, intersezioni, accessi laterali, ambiti urbanizzati e condizioni di visibilità non ottimali in corrispondenza di alcuni punti significativi del tracciato rende opportuno l'adeguamento della velocità massima consentita alle reali condizioni di esercizio della strada;
- la riduzione della velocità massima consentita a 70 km/h costituisce una misura proporzionata e idonea a incrementare i livelli di sicurezza della circolazione, favorendo una maggiore percezione delle situazioni di potenziale pericolo, la riduzione degli spazi di arresto dei veicoli e il contenimento della gravità delle conseguenze derivanti da eventuali sinistri; il valore di 70 km/h è stato individuato quale limite congruo e proporzionato rispetto alle caratteristiche geometriche, dimensionali e funzionali del tracciato, consentendo il mantenimento di adeguati livelli di fluidità della circolazione senza compromettere le esigenze prioritarie di tutela della sicurezza stradale;

- sussis
tono pertanto motivi di pubblico interesse connessi alla tutela della sicurezza stradale e dell'incolumità degli utenti che giustificano l'istituzione del limite massimo di velocità di 70 km/h lungo il tratto della S.P. n. 40 compreso tra il km Km. 3+750 sino km 5+500
- la
velocità massima consentita deve risultare coerente con le caratteristiche plano-altimetriche, geometriche e funzionali dell'infrastruttura stradale, nonché con le condizioni di sicurezza effettivamente riscontrabili lungo il tracciato;

Rilevato che:

- il mantenimento del vigente limite di velocità di 90 km/h non assicura un adeguato livello di coerenza tra le condizioni di esercizio della strada e le velocità effettivamente sviluppate dagli utenti, con conseguente incremento del rischio connesso alle situazioni di potenziale conflitto presenti lungo il tracciato;
- la riduzione del limite massimo di velocità a 70 km/h costituisce un intervento di immediata attuazione volto a migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione, in attesa di eventuali futuri interventi infrastrutturali che possano incrementare gli standard prestazionali della piattaforma stradale.

Richiamati:

- l'art. 142, c. 2, del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) che prevede " ... entro i limiti massimi suddetti, gli Enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi, diversi da quelli fissati dal comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 285/1992 che attribuisce all'ente proprietario della strada il potere di stabilire obblighi, divieti e limitazioni mediante ordinanza;
- l'art. 6, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 285/1992;
- la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 777 del 27 aprile 2006 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

Visto l'art.107 del D.lgs. 267/2000;

visto l'atto di nomina prot. n.10378 del 17/02/2026 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale dell'Area 5 Lavori Pubblici all'Ing. Antonio Covino con decorrenza 26/02/2026 assunto al PG n.12486 del 25/02/2026;

O R D I N A

che sulla S.P. n. 40 "San Giovanni del dosso – Corte Fienili", dal Km. 3+750 sino km 5+500, tratto che si estende dall'intersezione con la S. P. 43 "Quistello – Pieve di Coriano" sino all'ingresso del centro abitato di Schivenoglia, sia istituito il limite massimo di velocità di **70 km/h**. È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di osservare la prescrizione

introdotta mediante la segnaletica verticale regolamentare prevista dal vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza avrà efficacia dalle ore 08:00 del giorno 01 ottobre 2026 e, comunque, dalla data di completa installazione della prescritta segnaletica verticale.

DISPONE

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi degli Artt. 11 e 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni, ai sensi del D.lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il Servizio Gestione e Manutenzione Stradale provvederà alla posa e manutenzione della prescritta segnaletica stradale in conformità agli artt. 37 e 38 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

La presente ordinanza acquista efficacia con l'avvenuta installazione della prescritta segnaletica verticale.

Per quanto attiene alla collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Che la presente ordinanza venga inviata, per opportuna conoscenza, ai seguenti indirizzi:

PREFETTURA	<i>protocollo.prefmn@pec.interno.it</i>
QUESTURA	<i>dipps147.00f0@pecps.poliziadistato.it</i>
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	MANTOVA <i>tmn25484@pec.carabinieri.it</i>
COMANDO POLIZIA STRADALE	MANTOVA <i>dipps202.0600@pecps.poliziadistato.it</i>
COMANDO VIGILI DEL FUOCO	MANTOVA <i>com.mantova@cert.vigilfuoco.it</i>
A.P.A.M.	MANTOVA <i>PEC.apam@legalmail.it</i> <i>cor@apam.it</i>
A.C.I.	MANTOVA <i>ufficioprovincialemantova@pec.aci.it</i>
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI	MANTOVA <i>confindustria.mantova@cert.confindustriamantova.it</i>
AGENZIA RADIO TRAFFIC	MILANO <i>acimobility@registerpec.it</i>
SINDACO DEL COMUNE DI	SCHIVENOGLIA <i>comune.schivenoglia@pec.regione.lombardia.it</i>
CROCE VERDE	MANTOVA <i>croceverdemantova@pec.it</i>
CROCE VERDE	VIADANA <i>croceverdeviadana@pec.it</i>
SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA (118)	MANTOVA <i>protocollo@pec.areu.lombardia.it</i>

CROCE ROSSA	MANTOVA (e-mail): mantova@cri.it
CROCE BIANCA	(e-mail): info@quicrocebianca.org
SOCCORSO AZZURRO	(e-mail): info@soccorsoazzurro.it
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA	(e-mail): domiciliare.palliative@asst-mantova.it
PORTO EMERGENZA	MANTOVA (e-mail): segreteria@portoemergenza.it
VIRGILIO SOCCORSO	MANTOVA (e-mail): info@virgilio soccorso.it
AMICA EMERGENZA COOP SERVIZI AMBULANZE	(e-mail): amicaemergenza.coop@gmail.com ambulanze.one@libero.it
GAZZETTA DI MANTOVA	MANTOVA (e-mail): provincia.mn@gazzettadimantova.it
VOCE DI MANTOVA	MANTOVA (e-mail): provincia@vokedimantova.it
TELEMANTOVA	MANTOVA (e-mail): redazione@telemantova.com
ISTRUTTORE TECNICO DI REPARTO	Giovanni Pravata SEDE
UFFICIO STAMPA	SEDE

Il Dirigente Area Lavori Pubblici

Ing. Antonio Covino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni